

Piccole concessioni idroelettriche: criteri per autoconsumo

Illustrati al CAL i criteri per il rinnovo delle piccole concessioni idroelettriche a scopo di autoconsumo.

Il Consiglio delle autonomie locali ha preso in esame, nella seduta di oggi, la proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente 'Disciplina del procedimento per il rinnovo di piccole concessioni idroelettriche per autoconsumo ai sensi dell'articolo 17.2, comma 6 del Capo II bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche 1976). Individuazione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento di concessione per autoconsumo'.

Il tema è stato introdotto dal **presidente del Cal, Paride Gianmoena**. Presente anche l'**Assessore provinciale all'Ambiente ed Energia, Mario Tonina**.

Nel suo intervento, **Gianmoena** ha tracciato il quadro dell'attuale disciplina per i rinnovi delle piccole concessioni idroelettriche, e ha richiamato le richieste dei Comuni. In particolare si è soffermato sul documento politico, espresso dal Cal la scorsa settimana, e consegnato alla Giunta provinciale. Un documento che, prossimamente, verrà condiviso anche con i Bim e con il Presidente di UNCEM.

Gianmoena non ha nascosto che si tratta di una partita difficile, ma ha sottolineato, ancora una volta, come l'obiettivo primario sia quello di un'azione politica che tuteli i Comuni Montani. "Il tema dell'acqua - ha rimarcato ancora **Gianmoena** - e di conseguenza dell'energia idroelettrica è vitale per la popolazione di montagna e si deve trovare una soluzione, considerando le immediate scadenze al 2024 delle concessioni per le piccole derivazioni sino a 220 kW. Due - ha sintetizzato ancora **Gianmoena** - sono i punti focali per il Cal: il primo mettere in sicurezza le concessioni in scadenza nel 2024, il secondo continuare l'azione politica a tutti i livelli istituzionali per tutelare definitivamente l'utilizzo pubblico dell'acqua da parte dei Comuni montani. L'impegno che chiediamo alla Giunta è di continuare il dialogo in corso con il Governo, anche nella prospettiva di posticipare almeno al 2029 la scadenza delle concessioni in essere, sia di grande che di piccola derivazione".

L'utilizzo di acqua pubblica per autoconsumo, per definizione esplicita della legge provinciale sulle acque pubbliche, è sottratto alla disciplina della riassegnazione con procedura competitiva delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. Il provvedimento oggi presentato al CAL declina, nel quadro della legge provinciale vigente, proprio le fattispecie di autoconsumo, che consentono di accedere a tale regime.

La delibera di oggi, ha precisato **Tonina**, è un documento che accoglie le osservazioni che il Cal ha elaborato in un percorso condiviso con la

Provincia. Ha, quindi, aggiunto che le richieste avanzate dal CAL con il proprio recente documento sono state accolte nella Legge di Assestamento di bilancio. **Tonina** ha aggiunto che, nel dialogo col Governo, si sta concretizzando lo slittamento al 2029 per le grandi concessioni (ex ENEL) e che analogo slittamento, se dovesse intervenire, si ripercuoterà anche sulle piccole e medie concessioni, grazie alla previsione della legge provinciale sulle acque pubbliche che ne richiama le scadenze. L'impegno, adesso, è quello di valorizzare il concetto di autoconsumo con regole precise sulla vendita di energia. Un tema che vale anche per le Comunità energetiche e che, in prospettiva, potrà interessare anche i Comuni che decideranno di investire in tal senso.

Con questa delibera, ha precisato Tonina, possono trovare risposte le istanze di rinnovo delle concessioni per circa l'80% delle piccole e piccolissime derivazioni in capo ai Comuni. La delibera verrà presentata in Giunta provinciale venerdì prossimo.

Nella discussione, è emersa la necessità di avere chiarimenti in merito alla costituzione delle comunità energetiche e all'eventuale subentro nelle concessioni attuali da parte dei Comuni per sfruttare le ipotesi di autoconsumo, con particolare riguardo alle concessioni superiori a 220 kW. **Tonina** ha risposto che il tempo per lavorare in questa direzione non manca, e che la strada per tutelare il Comuni montani è stata intrapresa.

La delibera

La delibera disciplina il procedimento di rinnovo delle concessioni per autoconsumo ai sensi di cui all'articolo 17.2, comma 6 della Legge provinciale sulle acque pubbliche 1976. Prevede che siano sottratte alle procedure comparative previste dall'articolo 17.3 e che possano essere rinnovate a favore del concessionario uscente a seguito dell'accertamento dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico. Il tutto nel rispetto del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, del Piano di Tutela delle Acque nonché nel rispetto degli ulteriori criteri ambientali individuati preventivamente in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna concessione. Il mutato inquadramento normativo delle diverse concessioni, prevede, dunque, un nuovo procedimento di rinnovo. La concessione per autoconsumo viene infatti sottratta alle procedure comparative in quanto caratterizzata da impianti che non influiscono sul mercato dell'energia elettrica perché destinano la propria produzione al consumo locale dello stesso produttore, con l'effetto positivo di limitare le perdite di trasmissione e l'utilizzo della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Sono considerate **concessioni idroelettriche per autoconsumo** quelle che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:



- a) concessione relativa ad un **impianto non connesso alla rete** di distribuzione o trasporto dell'energia elettrica (c.d. "in isola"), pertanto tecnicamente impossibilitato a cedere in rete l'energia prodotta;
- b) concessione relativa ad un **impianto per forza motrice**, nel quale l'energia elettrica generata è interamente destinata a consentire azionamenti meccanici del medesimo impianto;
- c) concessione relativa ad un **impianto la cui energia prodotta totale annua è interamente consumata da impianti industriali o comunque da utenze di energia elettrica intestate allo stesso concessionario** e sottese alla stessa porzione di rete;
- d) concessione il cui **concessionario è costituito da una comunità di energia rinnovabile, da una società cooperativa di produzione e distribuzione** dell'energia elettrica appartenente ai registri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente o da un **gruppo di soggetti che agiscono collettivamente**, purché l'energia prodotta totale annua sia **interamente consumata nell'ambito della stessa porzione di rete**, rispettivamente, **dai soggetti appartenenti al gruppo o dai soggetti membri, azionisti o clienti finali facenti parte della comunità o dai soci della cooperativa**;
- e) concessione il cui **concessionario è un autoconsumatore individuale di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dall'impianto idroelettrico e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore**, come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Convenzioni per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Parere positivo con osservazioni.

Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole, con osservazioni, rispetto alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente *'Individuazione dei beni e dei servizi a elevata standardizzabilità ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23'*.

La proposta di delibera concerne, in particolare, l'inserimento del servizio di tesoreria fra le prestazioni standardizzabili, e pertanto acquisibili mediante lo strumento della convenzione a cura di APAC.

Il ricorso alla convenzione, seppur potenzialmente interessante anche per gli Enti locali, richiede – sulla base dei primi approfondimenti, riportati dal **direttore del Cal, Marco Riccadonna** – una valutazione più accurata, che tenga conto delle specifiche esigenze dei singoli comuni.

Il Consiglio ha, pertanto, espresso parere favorevole alla deliberazione, chiedendo però che la convenzione sia, almeno in prima battuta, stipulata a

beneficio della sola Provincia e dei suoi enti strumentali, e riservando invece a future valutazioni l'opportunità di estenderne gli effetti agli enti locali.